Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 gennaio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1000.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Ostiglia.

N. 1000. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Ostiglia (Mantova), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1001.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Alghero.

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Alghero (Sassari), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1002.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Sacile.

N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Sacile (Pordenone), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1003.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Finale Ligure.

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Finale Ligure (Savona), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1004.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Roma.

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Roma, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato femminile (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1005.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Verona.

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Verona, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **990**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 221 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1038, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è integrato con il seguente nuovo comma:

Il conseguimento del diploma di specializzazione in uno degli orientamenti sopra menzionati, offre la possibilità di accedere agli altri orientamenti mediante l'iscrizione diretta al terzo anno di corso e con la convalida degli studi e degli esami del biennio comune, considerando gli allievi iscritti negli orientamenti in soprannumero.

Art. 2.

L'art. 269 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 585, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di diciassette per anno di corso e complessivamente di ottantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 272 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 585, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1980, n. **991**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Salerno alla scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, con il quale è stato assegnato per trasferimento un posto di assistente ordinario alla cattedra di filologia classica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno;

Vista la deliberazione del consiglio della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, del 13 settembre 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di latino medioevale dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno dell'8 ottobre 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di latino medioevale dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di filologia classica dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dott. Antonio dell'Era e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di latino medioevale della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di filologia classica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno con decreto ministeriale 15 dicembre 1972, è attribuito, unitamente al titolare dott. Antonio dell'Era, alla cattedra di latino medioevale della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1980, n. 992.

Aumento, da cinquantamila a centomila lire, con decorrenza 1° gennaio 1981, della misura della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali a norma dell'art. 6 della legge n. 1612 del 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, n. 1126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 439;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 48;

Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 529/80 del 27 novembre 1980;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 48, è elevata da lire cinquantamila a lire centomila a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO
FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 198

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori dell'industria, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1972, n. 485, che estende la perequazione automatica, di cui all'art. 19 della legge n. 153 del 1969, alle pensioni sociali;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 160 del 1975 che disciplina la variazione delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi secondo i criteri di automaticità di cui all'art. 19 della legge n. 153 del 1969;

Visto l'art. 7 della legge n. 160 del 1975, che estende la perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, dei mutilati ed invalidi civili, nonchè dei sordomuti;

Visto l'art. 9 della legge n. 160 del 1975, che introduce il collegamento dei trattamenti minimi di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 10 della legge n. 160 del 1975, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni superiori ai trattamenti minimi;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che estende la normativa della perequazione automatica di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975 alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive od inte-

grative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonché alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;

Visto l'art. 16, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che dispone l'applicazione della perequazione automatica, di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione;

Visti gli articoli 14, quarto comma, e 14*bis*, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 18961 in data 27 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di provvedere all'accertamento delle variazioni degli indici delle retribuzioni minime, del costo della vita e dei punti di contingenza nel settore dell'industria, agli effetti della perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 1981;

Decreta:

Art. 1.

La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, tra il periodo agosto 1978-luglio 1979 e il periodo agosto 1979-luglio 1980, è risultata pari a + 22,1.

Art. 2.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, tra il periodo agosto 1978-luglio 1979 e il periodo agosto 1979-luglio 1980, è risultata pari a + 17,1.

Art. 3.

La misura percentuale di cui all'art. 10, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, derivante dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, è risultata pari a + 5,0.

La quota aggiuntiva di cui all'art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di contingenza, accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo agosto 1979-luglio 1980 nel numero di 36, per il valore unitario di ciascun punto fissato in L. 1910), è risultata pari a L. 68.760 mensili.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(475)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Soppressione di un obbligo di servizio pubblico di natura tariffaria dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per « merci destinate, via mare, a Paesi non membri delle Comunità europee ».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovie, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740 concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 — emanato in forza della legge suddetta — che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato, sezione II, in data 28 novembre 1979;

Vista la richiesta di soppressione degli obblighi tariffari relativa all'esercizio 1981, presentata in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la delibera favorevole n. 172 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 27 del 19 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 18 gennaio 1952 con il quale è stato imposto dal 1° febbraio 1952 all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'obbligo a carattere provvisorio di applicare la tariffa eccezionale n. 252;

Vista la tariffa eccezionale n. 252 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' soppresso l'obbligo di servizio pubblico di natura tariffaria in base al quale vengono applicati dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato prezzi di trasporto ridotti rispetto alle tariffe ordinarie per « merci destinate via mare a Paesi non membri delle Comunità europee ».

Di conseguenza la tariffa eccezionale a carattere provvisorio n. 252 è soppressa a decorrere dal 1° marzo 1981.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1981
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 178

(474)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Calendario per i pagamenti delle pensioni e assegni a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, concernente la emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362, che approva il regolamento per il funzionamento dei Centri meccanografici istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visti gli articoli 25, 56 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernenti il pagamento, nel mese di dicembre, dell'indennità speciale annua a favore dei titolari di pensioni di guerra;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, con il quale vengono dettate nuove norme circa la modalità per il pagamento delle pensioni e assegni a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome, fissando in particolare la scadenza delle pensioni e assegni medesimi all'ultimo giorno del mese;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 7 ottobre 1978, con il quale è stato stabilito che il pagamento delle pensioni e assegni congeneri venga effettuato nel corso del mese di scadenza;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 2 aprile 1980, con il quale è stato, tra l'altro, determinato il vigente calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità in relazione alla specie e all'ammontare mensile netto delle pensioni e assegni medesimi;

Ritenuta la necessità, anche per conseguire la semplificazione delle procedure, di adottare, ai fini del pagamento, un nuovo criterio di suddivisione dei trattamenti pensionistici diretti e di riversibilità a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome, mediante la distinzione dei trattamenti stessi in tre gruppi: 1) pensioni di guerra; 2) pensioni ordinarie; 3) pensioni ferroviarie, degli istituti di previdenza e assimilate;

Sentito il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità hanno inizio, presso qualsiasi ufficio pagatore, dal giorno 1 del mese di scadenza e sono scaglionati in relazione alla loro specie e al loro ammontare mensile netto, come dal calendario riportato nelle sottoindicate tabelle, a partire da marzo 1981:

TABELLA *A*

Pensioni di guerra dirette e di riversibilità:

dal giorno 1 pensioni fino a L. 50.000;
dal giorno 2 pensioni fino a L. 60.000;
dal giorno 3 pensioni fino a L. 105.000;
dal giorno 4 pensioni fino a L. 155.000;
dal giorno 5 pensioni oltre L. 155.000 e pensioni a favore dei grandi invalidi, senza limiti di importo;

TABELLA *B*

Pensioni ordinarie dirette e di riversibilità:

dal giorno 9 pensioni dei grandi invalidi per servizio senza limiti di importo;
dal giorno 10 pensioni fino a L. 300.000;
dal giorno 11 pensioni fino a L. 360.000;
dal giorno 12 pensioni fino a L. 420.000;
dal giorno 16 pensioni fino a L. 480.000;
dal giorno 19 pensioni fino a L. 560.000;
dal giorno 20 pensioni oltre L. 560.000;

TABELLA *C*

Pensioni ferroviarie, degli Istituti di previdenza e assimilate, dirette e di riversibilità - dal mese di gennaio al mese di novembre:

dal giorno 21 pensioni fino a L. 360.000;
dal giorno 22 pensioni fino a L. 420.000;
dal giorno 24 pensioni fino a L. 480.000;
dal giorno 25 pensioni fino a L. 560.000;
dal giorno 26 pensioni oltre L. 560.000;

TABELLA *D*

Pensioni ferroviarie, degli Istituti di previdenza e assimilate, dirette e di riversibilità - per il mese di dicembre:

dal giorno 21 pensioni fino a L. 800.000;
dal giorno 22 pensioni fino a L. 1.100.000;
dal giorno 23 pensioni oltre L. 1.100.000.

Art. 2.

I pagamenti vengono anticipati al giorno feriale precedente, nel caso in cui sia festivo quello stabilito dal calendario di cui all'art. 1. In ogni caso il pagamento non può avvenire nel mese precedente a quello di scadenza.

Art. 3.

I limiti di importo indicati nelle tabelle *A* e *B* di cui al precedente art. 1 sono raddoppiati per il pagamento della mensilità di dicembre di ogni anno.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(459)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), approvato con proprio decreto del 17 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 14 luglio 1979, con il quale la Cassa di risparmio di Vigevano è stata posta in gestione straordinaria;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 17 luglio 1979 e del 27 luglio 1979, con i quali sono stati nominati i commissari straordinari della Cassa di risparmio di Vigevano;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 4 luglio 1980 con il quale, alla scadenza annuale, è stata prorogata la gestione straordinaria;

Viste le delibere dei commissari straordinari della predetta Cassa in data 19 novembre 1980 e 26 novembre 1980;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prossima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 6 e 18, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), in conformità ai seguenti testi:

Art. 1. — La Cassa di risparmio di Vigevano eretta in ente morale autonomo con regio decreto 4 settembre 1857, con propria personalità giuridica, è stata fondata a scopo di beneficenza per iniziativa della commissione amministrativa dell'ospedale ed istituti annessi di Vigevano con il concorso di benemeriti cittadini e della Banca del Monte di Pavia che ha successivamente aumentato il fondo di dotazione. Ha sede in Vigevano. E' regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e in particolare dal presente statuto.

Art. 6. — Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati:

due dall'amministrazione dell'ospedale ed istituti annessi di Vigevano;

uno dalla Banca del Monte di Pavia anche in deroga al disposto dell'art. 7, ultimo comma;

quattro, che non devono far parte delle predette amministrazioni, dai seguenti enti:

uno dal comune di Vigevano;

uno dall'amministrazione provinciale di Pavia;

due dalla camera di commercio di Pavia.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 18, comma secondo. — Di essi uno è nominato dall'amministrazione dell'ospedale ed istituti annessi di Vigevano, uno dal comune di Vigevano ed uno dalla Banca del Monte di Pavia.

Sono inoltre approvate le integrazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano previste in via transitoria dagli articoli 55, 56 e 57, in conformità ai seguenti testi:

Art. 55. — Il conferimento patrimoniale di lire 2 miliardi effettuato dalla Banca del Monte di Pavia a titolo di riserva straordinaria è infruttifero e sarà restituito a partire dal sesto anno nel termine massimo di dieci anni man mano che i risultati economici conseguiti dalla Cassa ne offrano la possibilità.

Art. 56. — Fino a quando la Cassa non avrà provveduto a restituire alla Banca del Monte di Pavia le somme da tale istituto messe a disposizione per l'intervento in conto risanamento, il consiglio di amministrazione della Cassa è nominato come segue:

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati:

uno dall'amministrazione dell'ospedale ed istituti annessi di Vigevano;

tre dalla Banca del Monte di Pavia anche in deroga al disposto dell'art. 7, ultimo comma;

tre, che non devono far parte delle predette amministrazioni, dai seguenti enti;

uno dal comune di Vigevano;

uno dall'amministrazione provinciale di Pavia;

uno dalla camera di commercio di Pavia.

Art. 57. — Per tutta la durata dell'intervento gli utili netti degli esercizi andranno assegnati interamente alla massa di rispetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(327)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 19 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	951,10	951,10	951,20	951,10	—	951,10	951 —	951,10	951,10	951,10
Dollaro canadese	799 —	799 —	799,75	799 —	—	799 —	798,50	799 —	799 —	799 —
Marco germanico	475,07	475,07	474,75	475,07	—	475,05	475,10	475,07	475,07	475 —
Fiorino olandese	436,86	436,86	437,25	436,86	—	436,85	436,85	436,86	436,86	436,85
Franco belga	29,551	29,551	29,56	29,551	—	29,50	29,5460	29,551	29,551	29,55
Franco francese	205,29	205,29	205,45	205,29	—	205,30	205,33	205,29	205,29	205,30
Lira sterlina	2297,80	2297,80	2299 —	2297,80	—	2297,80	2296,30	2297,80	2297,80	2297,80
Lira irlandese	1771,50	1771,50	1780 —	1771,50	—	—	1778,50	1771,50	1771,50	—
Corona danese	154,40	154,40	154,50	154,40	—	154,35	154,35	154,40	154,40	154,40
Corona norvegese	182,27	182,27	182,40	182,27	—	182,25	182,15	182,27	182,27	182,30
Corona svedese	214 —	214 —	213,70	214 —	—	214 —	213,87	214 —	214 —	214 —
Franco svizzero	521,36	521,36	522,75	521,36	—	521,35	521,18	521,36	521,36	521,40
Scellino austriaco	67,07	67,07	67,15	67,07	—	67,05	67,06	67,07	67,07	67,10
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,80	17,90	—	17,90	17,75	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	11,999	11,999	11,83	11,999	—	11,80	11,80	11,999	11,999	11,80
Yen giapponese	4,719	4,719	4,73	4,719	—	4,70	4,7150	4,719	4,719	4,70

Media dei titoli del 19 gennaio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	57,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,950
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	78,375
» 6 % » » 1971-86	74,575
» 6 % » » 1972-87	71,900
» 9 % » » 1975-90	73,300
» 9 % » » 1976-91	73,325
» 10 % » » 1977-92	79,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,375
» » » » 1-12-1979/81	99,475
» » » » 1- 5-1979/82	98,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,150
» » » » 1-10-1979/82	98,050
» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,300
» » » » 1- 5-1980/82	98,200
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,400
» » » » 1- 1-1980/83	99,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,125
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,200
» » » 12 % 1- 4-1982	95,700
» » » 12 % 1-10-1983	91,800
» » » 12 % 1- 1-1984	91,275
» » » 12 % 1- 4-1984	91,650
» » » 12 % 1-10-1984	91,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	951,05
Dollaro canadese	798,75
Marco germanico	475,085
Fiorino olandese	436,855
Franco belga	29,548
Franco francese	205,31
Lira sterlina	2297,05
Lira irlandese	1775 —
Corona danese	154,375
Corona norvegese	182,21
Corona svedese	213,935
Franco svizzero	521,27
Scellino austriaco	67,065
Escudo portoghese	17,825
Peseta spagnola	11,799
Yen giapponese	4,717

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 20 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	953,50	953,50	953,10	953,50	953 —	952,90	952,95	953,50	953,50	953,50
Dollaro canadese	800 —	800 —	801 —	800 —	807 —	800,45	800,50	800 —	800 —	800,50
Marco germanico	475 —	475 —	475,30	475 —	474,92	478 —	475 —	475 —	475 —	475 —
Fiorino olandese	436,92	436,92	436,75	436,92	436,85	436,50	437,06	436,92	436,92	436,90
Franco belga	29,53	29,53	29,54	29,53	29,52	29,25	29,53	29,53	29,53	29,55
Franco francese	205,48	205,48	205,65	205,48	205,43	205,20	205,4610	205,48	205,48	205,50
Lira sterlina	2301,60	2301,60	2298 —	2301,60	2297,54	2300 —	2301 —	2301,60	2301,60	2301,60
Lira irlandese	1771,50	1771,50	1775 —	1771,50	1773,29	—	1771 —	1771,50	1771,50	—
Corona danese	154,64	154,64	154,50	154,64	154,43	154,20	154,675	154,64	154,64	154,65
Corona norvegese	182,04	182,04	182,20	182,04	181,90	182,05	182,02	182,04	182,04	182,05
Corona svedese	215,18	215,18	214,50	215,18	215,05	215 —	215,10	215,18	215,18	215,20
Franco svizzero	523,10	523,10	522,55	523,10	522,24	521,30	522,75	523,10	523,10	523,10
Scellino austriaco	67,20	67,20	67,15	67,20	67,10	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20
Escudo portoghese	17,60	17,60	17,80	17,60	17,77	17,95	18 —	17,60	17,60	17,60
Peseta spagnola	11,825	11,825	11,84	11,825	11,82	11,78	11,82	11,825	11,825	11,82
Yen giapponese	4,735	4,735	4,733	4,735	4,73	4,75	4,738	4,735	4,735	4,73

Media dei titoli del 20 gennaio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	58,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,950
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	78,375
» 6 % » » 1971-86	74,575
» 6 % » » 1972-87	71,900
» 9 % » » 1975-90	73,300
» 9 % » » 1976-91	75,275
» 10 % » » 1977-92	79,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,900
» » » » 1- 7-1979/81	99,900
» » » » 1-10-1979/81	99,375
» » » » 1-12-1979/81	99,500
» » » » 1- 5-1979/82	98,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,150
» » » » 1-10-1979/82	98,050
» » » » 1- 1-1980/82	99,250
» » » » 1- 3-1980/82	98,30
» » » » 1- 5-1980/82	98,150
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 7-1980/82	98,350
» » » » 1- 1-1980/83	99,200
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,200
» » » 12 % 1- 4-1982	95,800
» » » 12 % 1-10-1983	91,775
» » » 12 % 1- 1-1984	91,275
» » » 12 % 1- 4-1984	91,600
» » » 12 % 1-10-1984	91,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	953 —
Dollaro canadese	800,50
Marco germanico	475 —
Fiorino olandese	436,99
Franco belga	29,53
Franco francese	205,47
Lira sterlina	2301,30
Lira irlandese	1771,25
Corona danese	154,657
Corona norvegese	182,03
Corona svedese	215,185
Franco svizzero	522,925
Scellino austriaco	67,20
Escudo portoghese	17,80
Peseta spagnola	11,822
Yen giapponese	4,736

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 21 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	946,30	946,30	946,30	946,30	946,25	954,80	946,20	946,30	946,30	946,30
Dollaro canadese . .	796,80	796,80	797 —	796,80	794 —	840 —	796,71	796,80	796,80	796,80
Marco germanico . . .	475,41	475,41	475,50	475,41	475,10	475,20	475,53	475,41	475,41	475,60
Fiorino olandese .	436,96	436,96	436,90	436,96	437 —	436,50	437,20	436,96	436,96	436,95
Franco belga . .	29,533	29,533	29,54	29,533	29,53	29,50	29,528	29,533	29,533	29,55
Franco francese .	205,69	205,69	205,50	205,69	205,50	205,20	205,75	205,69	205,69	205,70
Lira sterlina . .	2295,40	2295,40	2296,90	2295,40	2298 —	2308,90	2295,50	2295,40	2295,40	2295,40
Lira irlandese	1771,50	1771,50	1772 —	1771,50	1771,25	—	177 —	1771,50	1771,50	—
Corona danese . .	154,60	154,60	154,50	154,60	154,65	150,10	154,67	154,60	154,60	154,60
Corona norvegese . .	181,29	181,29	181,50	181,29	182,03	177,86	181,45	181,29	181,29	181,30
Corona svedese .	214,10	214,10	214,10	214,10	215,18	207,10	214,15	214,10	214,10	214,10
Franco svizzero .	523,42	523,42	523,25	523,42	522,92	524,10	523,25	523,42	523,42	523,45
Scellino austriaco .	67,184	67,184	67,20	67,184	67,20	67,10	67,23	67,184	67,184	67,20
Escudo portoghese . .	17,60	17,60	17,75	17,60	17,80	15 —	17,75	17,60	17,60	17,60
Peseta spagnola .	11,81	11,81	11,82	11,81	11,82	10,90	11,81	11,81	11,81	11,81
Yen giapponese . .	4,78	4,78	4,76	4,78	4,72	4,75	4,768	4,78	4,78	4,75

Media dei titoli del 21 gennaio 1981

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	59,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	91,500
» 5,50 % » » 1968-83 . .	85,950
» 5,50 % » » 1969-84 . .	81,400
» 6 % » » 1970-85 .	78,375
» 6 % » » 1971-86 . . .	74,575
» 6 % » » 1972-87 . .	71,900
» 9 % » » 1975-90 . .	73,300
» 9 % » » 1976-91 . . .	75,325
» 10 % » » 1977-92 . .	79,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	81 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 . .	99,800
» » » » 1- 7-1979/81 . .	99,850
» » » » 1-10-1979/81 .	99,350
» » » » 1-12-1979/81 . .	99,500
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98,150
» » » » 1-10-1979/82 . .	98 —
» » » » 1- 1-1980/82 . .	99,250
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,425
» » » » 1- 5-1980/82 . .	98,100
» » » » 1- 6-1980/82 . .	98,100
» » » » 1- 7-1980/82 .	99,100
» » » » 1- 1-1980/83 . .	98,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,200
» » » 12 % 1- 4-1982	95,750
» » » 12 % 1-10-1983	91,725
» » » 12 % 1- 1-1984	91,300
» » » 12 % 1- 4-1984	91,675
» » » 12 % 1-10-1984	91,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	946,25
Dollaro canadese	796,755
Marco germanico	475,47
Fiorino olandese	437,08
Franco belga	29,53
Franco francese	205,72
Lira sterlina	2295,45
Lira irlandese	1770,75
Corona danese	154,635
Corona norvegese	181,37
Corona svedese	214,125
Franco svizzero	523,335
Scellino austriaco	67,207
Escudo portoghese	17,675
Peseta spagnola	11,81
Yen giapponese	4,764

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 22 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	955,55	955,55	955,55	955,55	955,50	955,50	955,45	955,55	955,55	955,55
Dollaro canadese	802 —	802 —	802 —	802 —	802,09	802 —	801,80	802 —	802 —	802 —
Marco germanico	475 —	475 —	475,25	475 —	474,60	475 —	475,10	475 —	475 —	475 —
Fiorino olandese	436,75	436,75	437,10	436,75	436,76	436,70	437,06	436,75	436,75	436,75
Franco belga	29,508	29,508	29,55	29,508	29,49	29,50	29,49	29,508	29,508	29,50
Franco francese	205,29	205,29	205,90	205,29	205,32	205,25	205,25	205,29	205,29	205,30
Lira sterlina	2310,10	2310,10	2312,50	2310,10	2309,44	2310,10	2309,50	2310,10	2310,10	2310,10
Lira irlandese	1769,50	1769,50	1771 —	1769,50	1770,54	—	1775 —	1769,50	1769,50	—
Corona danese	154,38	154,38	154,75	154,38	154,39	154,35	154,50	154,38	154,38	154,40
Corona norvegese	182 —	182 —	182,25	182 —	182,06	182 —	182 —	182 —	182 —	182 —
Corona svedese	214,61	214,61	214,75	214,61	214,51	214,60	214,65	214,61	214,61	214,60
Franco svizzero	522,90	522,90	524,20	522,90	522,98	522,90	523,01	522,90	522,90	522,90
Scellino austriaco	67,03	67,03	67,13	67,03	67,03	67 —	67,07	67,03	67,03	67,05
Escudo portoghese	17,55	17,55	17,85	17,55	17,80	17,50	17,75	17,55	17,55	17,55
Peseta spagnola	11,86	11,86	11,865	11,86	11,84	11,85	11,855	11,86	11,86	11,85
Yen giapponese	4,768	4,768	4,78	4,768	4,76	4,75	4,763	4,768	4,768	4,75

Media dei titoli del 22 gennaio 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,825
» 5,50% » » 1968-83	86,025
» 5,50% » » 1969-84	81,400
» 6% » » 1970-85	78,375
» 6% » » 1971-86	74,575
» 6% » » 1972-87	72,550
» 9% » » 1975-90	73,300
» 9% » » 1976-91	75,325
» 10% » » 1977-92	79,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,800
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,350
» » » » 1-12-1979/81	99,500
» » » » 1- 5-1979/82	97,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,150
» » » » 1-10-1979/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,300
» » » » 1- 5-1980/82	98,150
» » » » 1- 6-1980/82	98,05
» » » » 1- 7-1980/82	99,100
» » » » 1- 1-1980/83	98,350
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,475
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,175
» » » 12% 1- 4-1982	95,700
» » » 12% 1-10-1983	91,750
» » » 12% 1- 1-1984	91,325
» » » 12% 1- 4-1984	91,675
» » » 12% 1-10-1984	91,375
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	955,50
Dollaro canadese	801,90
Marco germanico	475,05
Fiorino olandese	436,905
Franco belga	29,501
Franco francese	205,27
Lira sterlina	2309,80
Lira irlandese	1772,25
Corona danese	154,44
Corona norvegese	182 —
Corona svedese	214,63
Franco svizzero	522,955
Scellino austriaco	67,05
Escudo portoghese	17,65
Peseta spagnola	11,857
Yen giapponese	4,765

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi ufficiali delle ditte produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° luglio 1980 al 30 settembre 1980

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Farmacosmici S.r.l.	Villaguardia (Como), piazza XX Settembre n. 2	Specialità medicinali	D.M. 11 luglio 1980, n. 6017	Modifica ragione sociale
2	Euderma S.r.l.	Cerasolo di Rimini (Forlì), via Rigardara, 147/F	Operazioni di coproduzione di specialità medicinali (incapsulamento in capsule di gelatina dura)	D.M. 11 luglio 1980, n. 6018	
3	Wells Farmaceutici S.a.s.	Cesate (Milano) XIV Strada	Specialità medicinali	D.M. 11 luglio 1980, n. 6019	
4	Farmigea S.p.a. - Industria chimica farmaceutica	Pisa - via Carmignani, 2	Specialità medicinale e prodotti biologici	D.M. 11 luglio 1980, n. 6021	Modifica denominazione sociale
5	Farmaceutici Gazzini S.r.l.	Firenze, via F. Cilea n. 4, 5, 6	Spec. medic. chimiche e biologiche	D.M. 11 luglio 1980, n. 6024	Modifica denominazione sociale
6	Bergamon S.r.l. - Esterfarm - Laboratorio farmaceutico S.r.l. - D.I.F.A. S.p.a.	Ariccia (Roma), via di Cancelliera, 34	Specialità medicinali	D.M. 11 luglio 1980, n. 6029	Mod. denominazione Consorzio Interno (Officina farmac. comune)
7	Pioral - Laboratorio chimico farmaceutico degli eredi del dott. Francesco Grosz S.n.c.	Mestre (Venezia)	Specialità medicinali	D.M. 31 luglio 1980, n. 6030	Modifica denominazione sociale (limitazione produzione)
8	Valeas S.p.a. - Industria chimica e farmaceutica	Milano, via Vallisneri, 10	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 11 luglio 1980, n. 6035	Modifica ragione sociale
9	Cristalfarma S.r.l.	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 68	Specialità medicinali	D.M. 31 luglio 1980, n. 6036	Trasferimento autorizzazione

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento
1	Wells Farmaceutici S.a.s.	Milano, via Semplicità, 1	Specialità medicinali	D.M. 11 luglio 1980, n. 6020
2	Kima - Lab. chim. farm. di Corvi Chizzoni S.n.c.	Poncarale (Brescia), via Fiume n. 18	Specialità medicinali purchè registrate	D.M. 11 luglio 1980, n. 6025
3	Novafarnova - Istituto farmaceutico del nord S.p.a.	Novara, via Cardinal Massaia n. 1	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 11 luglio 1980, n. 6028
4	Laboratorio farmaceutico Domus del dott. Paolo Doglia società individuale	Torino, via Carcano n. 22	Specialità medicinali chimiche	D.M. 31 luglio 1980, n. 6032

(378)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici e cartucce

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1981 n. 10.05020/XV.I., i «dispositivi meccanici azionati da propellente», come gli iniziatori, le catapulte, le cartucce attuatrici, gli attuatori, i dispositivi di rimozione e simili nonchè le relative cartucce sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria 1ª - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico; i «dispositivi meccanici azionati ad esplosivo detonante» come Squibs elettrici rinforzati e simili nonchè le relative cartucce sono riconosciuti e classificati nella 3ª categoria del ripetuto allegato.

Le classifiche di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai manufatti mentre le lavorazioni per l'approntamento degli stessi dovranno essere effettuate in stabilimenti autorizzati alla fabbricazione del materiale esplosivo più pericoloso impiegato.

(464)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli (errata-corrige).

L'avviso di vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia di Napoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 6 gennaio 1981, alla pagina 127, è rettificato nel senso che la vacanza stessa sussiste presso la *prima* facoltà di medicina e chirurgia dell'Università stessa.

(461)

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 21 novembre 1980, n. 5894/AA.SS., l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad acquistare, per la somma convenuta di L. 2.000.000.000, l'immobile, denominato Palazzo Florio, sito in Udine, via Palladio, di proprietà della ditta Florio Francesca fu Francesco, al fine di dar sede agli uffici del rettorato e amministrativi dell'Ateneo nonchè a sezioni delle facoltà umanistiche.

(440)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ragogna

Con decreto 10 dicembre 1980, n. 36 è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, tra i beni patrimoniali dello Stato, l'immobile in oggetto contraddistinto, nel catasto terreni del comune di Ragogna (Udine), dalla particella n. 588 del foglio n. 6, della superficie di mq 460.

(467)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Trento

Con deliberazione 21 novembre 1980, n. 11873, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1529/15 e 1496/9 C.C. Trento, dal demanio al patrimonio provinciale.

(443)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1980, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti, il 25 gennaio 1980, registro n. 2 Difesa, foglio n. 186);

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1980, con il quale è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in preambolo;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1980, con il quale è spostata la sede d'esame del concorso suddetto;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1980, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, con il quale è sostituito, nell'incarico di membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua inglese della commissione suindicata, il tenente colonnello A.A.r.s. in s.p.e. Guerriero Giovanni con il capitano A.A.r.s. in s.p.e. Ponticiello Salvatore (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Lolli Giancarlo . . . . punti 446
2) Cappa Ezio . . . . » 444
3) Acciarino Francesco . . . . » 435
4) Ottone Corrado . . . . » 410
5) Maglitto Gaetano . . . . » 396
6) Magagnini Cesare . . . . » 382
7) Massari Paolo . . . . » 380
8) Lanza Vincenzo . . . . » 377
9) Piria Roberto . . . . » 371
10) Gabbianelli Silvio . . . . » 370
11) Crocitto Francesco . . . . » 369
12) Mariani Alfredo, nato il 18 febbraio 1953 . . » 366
13) D'Alonzo Metallo Pasqualino, nato il 23 agosto 1954 . . . . » 366
14) D'Anna Francesco . . . . » 363
15) Tomaselli Francesco, nato il 1° settembre 1949 » 362
16) Cipriani Carlo Cetteo, nato il 17 ottobre 1956 » 362
17) Saporito Giancarlo . . . . » 358
18) Masi Adolfo . . . . » 349
19) Ciccarelli Ciro, ammogliato con prole . . » 348
20) Vitucci Domenico, ammogliato senza prole . » 348
21) Motta Alfio . . . . » 347

22) Prencipe Giuseppe . . . . . punti 342
23) Antelmi Giovanni . . . . » 334
24) Dimatteo Michele . . . . » 332
25) Di Micco Raffaele . . . . » 328
26) Ansaldi Mauro . . . . » 324
27) Martano Luigi . . . . » 318
28) Galante Michele, nato l'11 luglio 1947 . » 316
29) Persico Sandro, nato il 28 dicembre 1952 . » 316
30) Balestrino Angelo . . . . . » 315
31) Civica Giovanni . . . . » 311
32) La Rosa Francesco . . . . . » 309
33) Rocca Giuseppe . . . . . » 308
34) Massara Calogero . . . . . . » 306
35) Divono Francesco . . . . » 299
36) Righetti Enrico . . . . . . » 298
37) Adragna Nicola . . . . . » 297

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1980
Registro n. 39 Difesa, foglio n. 197

(445)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quarantasette posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo dei contabili doganali.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quarantasette posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo dei contabili doganali, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 dell'11 novembre 1980, avranno luogo nei giorni 4 e 5 marzo 1981, alle ore otto, a Roma, presso i seguenti locali:

palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso al Ministero delle finanze e alle intendenze di finanza delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta;

aula magna della Pontificia Università di San Tommaso, largo Angelicum n. 1 (angolo salita Del Grillo) per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza delle regioni: Liguria, Piemonte e Veneto.

(520)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Stralcio di due sedi dal bando del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

Con decreto 12 gennaio 1981, n. 561, è stato provveduto allo stralcio dei posti di S. Cristina Gela e Villabate dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1975, indetto con decreto 20 luglio 1976, n. 15303.

(447)

Stralcio di alcune sedi dal bando del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

Con decreto 12 gennaio 1981, n. 555, è stato provveduto allo stralcio dei posti di Ciminna, S. Giuseppe Iato, S. Cristina Gela, Sciara ed Ustica dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1972, indetto con decreto 24 ottobre 1973, n. 8305, modificato con decreti 12 febbraio 1974, n. 2311 e 13 marzo 1974, n. 3445.

(446)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Revoca del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Ravanusa

Con decreto del 12 gennaio 1981, n. 2045 del medico provinciale di Agrigento è stato revocato il concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Ravanusa, indetto con decreto del 1° settembre 1978, n. 4349 modificato con decreto del 20 settembre 1978, n. 4885.

(470)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. (Rettifica).

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente di medicina generale servizio accettazione;

sei posti di assistente di chirurgia generale servizio accettazione;

un posto di primario di medicina generale servizio accettazione;

un posto di aiuto di medicina generale servizio accettazione;

un posto di aiuto di pediatria;

due posti di aiuto di cardiologia;

quattro posti di assistente di radiologia;

due posti di assistente di pediatria;

un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 10 gennaio 1981.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1981.

(4421/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1980, n. 33.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 22 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione Calabria per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella *A*.

Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di L. 12.984.070.521 in termini di competenza e di cassa.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione Calabria per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella *B*.

Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di L. 12.984.070.521 in termini di competenza e di cassa

Art. 3.

Per le iniziative previste dall'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'art. 20 della legge regionale (legge finanziaria) 2 giugno 1980, n. 16, lettera *d*), è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 l'ulteriore spesa di L. 4.000.000.000, da utilizzare in particolare per i contributi delle cantine sociali, nonché alle cooperative ed associazioni per gli interventi relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di pomodori, uve da tavola, patate e cipolle.

Art. 4.

La somma di L. 17.000.000.000, di cui all'art. 21 della legge regionale (legge finanziaria) 2 giugno 1980, n. 16, lettera *a*), integrata da quella di L. 11.022.642.526, non potuta utilizzare negli esercizi precedenti e ridotta da quella di L. 3.299.000.000, utilizzata ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21, e destinata nell'esercizio finanziario 1980 alle seguenti iniziative:

a) L. 16.448.000.000 per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione;

b) L. 4.091.000.000 per il risanamento della cooperativa «Caselle» di Tarsia;

c) L. 4.071.901.620 per la concessione di contributi nella spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da operatori singoli od associati, nonché dall'ESAC, inseriti in programmi nazionali da rifinanziarsi sul FEOGA, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77;

d) L. 79.977.132 per assistenza tecnica da realizzare utilizzando i giovani già avviati al lavoro ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285;

e) L. 32.763.774 per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato.

Art. 5.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13: «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio 1980 la spesa di lire 100 milioni.

Ai fini della concessione del contributo ordinario al consorzio del bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi derivati, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata per l'esercizio 1980 la spesa di lire 300 milioni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 dicembre 1980

DOMINIJANNI

(*Omissis*).

(384)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - **S. (c. m. 411100810240)**